DEPOSITATE LE CONCLUSIONI SUL TRAGICO ATTENTATO DI MILANO

I dubbi sui responsabili della strage accresciuti dalla sentenza istruttoria

I moltissimi interrogativi rimasti senza risposta risolti con ipotesi poco convincenti - Due pilastri che possono crollare: le dichiarazioni del tassista Rolandi e le rivelazioni dello « 007 » introdotto nel circolo « XXII Marzo » Rinviati a giudizio Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli, Bagnoli, Di Cola, Della Savia ed altri

Rinviati al giudizio della corte di assise di Roma Pietro Valpreda, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli per rispondere della strage di Milano e degli attentati alla banca nazionale del lavoro ed all'altare della patria di Roma; gli stessi, più Emilio Bagnoli ed Enrico di Cola per rispondere di associazione a delinquere (Bagnoli è stato prosciolto dalla imputazione di strage per insufficienza di prove); Merlino e Bagnoli per aver fatto esplodere il 7 ottobre 1969 un ordigno alla sede del MSI al colle Oppio; Ivo Della Savia per detenzione e trasporto di sostanze esplodenti; Rachele Torri (prozia di Valpreda) per falsa testimonianza, insieme a tutti gli altri parenti dell'accusato n. 1: Olimpia Torri, Ebe Lovati, Maddalena Valpreda; Stefano Delle Chiaie per falsa testimonianza; proscioglimento del minore Roberto Mander dal reato di strage ed associazione a delinquere « perchè il fatto non costituisce reato trattandosi di minore di anni 18 non imputabile perchè incapace di intendere e di volere al momento del fatto » (viene ordinato il suo ricovero in riformatorio giudiziario per la durata non inferiore ad anni tre. Queste, le conclusioni cui è pervenuto il giudice istruttore Ernesto Cudillo che ha ieri depositato la sentenza conclusiva della sua lunga istruttoria.

Il documento del dottor Cudillo, duecentocinquantacinque pagine, che ricalca praticamente la requisitoria del P.M. Vittorio Occorsio, non dice nulla di nuovo. I drammatici dubbi che questa vicenda ha suscitato nella pubblica opinione permangono tutti (anzi, altri se ne aggiungono) a sedici mesi dalla strage di piazza Fontana. L'esigenza di fare piena luce su questo luttuoso episodio non è stata, purtroppo raggiunta: nella sentenza si parla di due autori materiali, uno a Milano ed uno a Roma, rimasti sconosciuti; si superano gli interrogativi con argomentazioni; si colmano i « vuoti logici » dell'accusa con ipotesi. Certo intelligenti, a volte perfino convincenti: ma le ipotesi non sono prove, ammettono sempre un'altra faccia, una diversa interpretazione che può portare a conclusioni opposte a quelle del magistrato istruttore.

La sentenza Cudillo va meditata pagina per pagina (come farà la difesa, il cui vero lavoro, stante il nostro sistema inquisitorio, comincia solo ora), con le sue osservazioni, a volte a doppio taglio, viste alla luce della logica comune e dell'ansia generale di arrivare alla « verità » non ad una qualsiasi verità processuale — ahimè! — spesso nel nostro sistema, lontana da essa. Ma è possibile dire fin da ora che, malgrado gli sforzi del P.M. e del giudice, tutto il castello dell'accusa rimane ancorato a due soli pilastri: le dichiarazioni del tassista Cornelio Rolandi, che ha riconosciuto Valpreda per il misterioso passeggero da lui trasportato alla banca dell'Agricoltura e quello dello 007 introdotto dalla polizia nel circolo « 22 Marzo ». Per il primo sussistono i dubbi resi leciti non dalla sua personalità ma dal comportamento piuttosto strano (la sentenza lo riconosce) del preteso attentatore (non si va in taxi a compiere un attentato, oltrettutto per risparmiare solo 17 metri di strada, non ci si fa attendere davanti al luogo dell'attentato quasi si volesse mettere la firma allo stesso). Per il secondo le perplessità sono insite non solo nelle sue qualità di agente di P.S. e nel ritardo con cui la sua presenza in seno al « 22 Marzo » fu rivelata dalla polizia, ma anche nella constatazione che pur avendo saputo tutto « dopo » gli attentati, non abbia saputo nella prima, quando, in base al compito affidatogli, avrebbe potuto prevenirli.

Vediamo, nel suo svolgimento logico, il pensiero del giudice.

Il « circolo 22 Marzo »: il dottor Cudillo concorda con il PM. Il circolo era una associazione a delinquere. Non aveva alcun programma politico, il suo fine era solo quello di commettere reati contro l'ordine pubblico, di denegare la validità delle istituzioni sociali. Gli stessi anarchici, su *Umanità Nova* sconfessarono gli aderenti al « 22 Marzo » affermando che in esso pullulavano « elementi squadristi, fascisti del culto della violenza distruttiva ».

Valpreda e Merlino erano i promotori del gruppo, Merlino aveva anche un'altra veste: quella del provocatore, dell'informatore del fascista Stefano Delle Chiaie. Lo stesso Valpreda, d'altra parte, non è sfuggito ad analoghi sospetti da parte degli anarchici di Roma e di quelli di Milano, dello stesso Pinelli.

Gli attentati di Milano e di Roma: si trattò di un unico disegno criminoso. Non era difficile confezionare le bombe, Valpreda con le sue conoscenze di « pioniere », fatte al tempo del suo servizio militare, sarebbe stato in grado di portare a compimento questo compito. Non vi era bisogno di grandi finanziamenti, le bombe potevano essere confezionate con poche lire.

Il tassista: la sua testimonianza è ineccepibile, Rolandi è « degno di fede ». Ha riferito per un senso di dovere che dovrebbe sospingere ogni cittadino a collaborare con la giustizia. Non fu spinto dalla molla economica, la taglia sugli attentatori non era stata ancora stanziata quando egli riferì quanto a sua conoscenza. Era iscritto al partito comunista, non aveva interesse politico ad accusare Valpreda.

Il giudice dà atto che a Rolandi non fu mostrata la foto di Valpreda prima di riconoscerlo a Roma durante la ricognizione di persona, che lo stesso tassista ha affermato che gli era stata mostrata a Milano « una fotografia che mi si è detto doveva essere la persona che io dovevo riconoscere »: ma afferma che tale frase va intesa « nel senso che, quando in questura venne mostrata al Rolandi la foto del Valpreda, il tassista fu invitato a riconoscere in questa, ovviamente in senso affermativo o negativo, la persona trasportata con il taxi. Ogni illazione al riguardo circa pretese ed implicite sollecitazioni ad un riconoscimento positivo è del tutto gratuita: infatti se è stato usato il verbo dovere, l'obbligo contenuto nel termine stesso si riferisce all'onere giuridico dell'atto di ricognizione e non ai risultati del riconoscimento ». Questa è l'interpretazione del giudice: ma se i verbali hanno un valore è chiaro che ben